



Reg. Det. n° 03/2023

Oggetto Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016.

Servizio di trasporto n.2 classi per lezioni extramoenia presso Centro Sportivo LIG 2.0 - Barletta

Ditta Di Toma Bus Service €. 1.800,00 + IVA 10%

CIG ZA7380C1CE

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, c. 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2022;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 'Correttivo');

VISTO in particolare l'art. 32, c.2, D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO in particolare, l'art. 36, c.2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

VISTO l'art. 36, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA

RISPETTATO	l'art. 45, c.2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «<i>al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro</i>»;
VISTO	l'art. 1, c.449 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c.495, L. n. 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, c.450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c.495, della L. 208/2015, il quale prevede che «<i>Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, c. 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]</i>», specificando tuttavia che «<i>Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento</i>»;
VISTO	l'art. 46, c.1 del D.I. 129/2018, in base al quale «<i>Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa</i>»;
VISTO	l'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «<i>Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, c. 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al c. 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, c. 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato</i>»;
VISTE	le Linee guida ANAC n. 3, recanti «<i>Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni</i>», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «<i>Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, c.1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche</i>», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
DATO ATTO	che il Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituzione Scolastica, ricopre l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto e rispetta i requisiti di cui all'art.31, c.1, D.Lgs. 50/2016 e che nei confronti dello stesso RUP non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma
VISTO	l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, c. 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla necessità di garantire il servizio di trasporto urbano per viaggi di A/R dall'Istituto in epigrafe al Centro Sportivo LIG 2.0 di Barletta, rivolto ad un gruppo di alunni dell'indirizzo Sportivo ed accompagnatori;
DATO ATTO	della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia.
CONSIDERATO	la necessità di affidare il servizio di noleggio bus con conducente, previa indagine di mercato, l'Istituto si è rivolto - adottando il criterio della rotazione - alla Ditta Di Toma Bus Service con sede a Trani (BT), P. Iva 07157990727, per un importo stimato di € 1.800,00 IVA esclusa;
TENUTO CONTO	che il suddetto operatore non costituisce né l'affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

Ha espletato e/o espletterà le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità:

i) consultazione del casellario ANAC;

ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;

per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano:

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, in caso di attivazione di convenzione CONSIP rispondente alle esigenze dell'Istituto;

TENUTO CONTO

VISTO

Art. 1, c. 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, c. 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*»;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO

che per motivi di urgenza e per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO

Art. 1, cc. 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara) n. ZA7380C1CE

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.800,00 +IVA (pari a € 1.980,00 i.i.) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2022;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per servizio di noleggio bus con conducente alla Ditta Di Toma Bus Service di Giuseppe Di Toma, con sede in Trani (BT), Partita IVA 07157990727 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1.980,00 (€ 1.800,00+IVA 10% per € 180,00);
- di autorizzare la spesa complessiva € 1.980,00 i.i. da imputare sulla Voce Destinazione A3-3 del P.A. 2022;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Istruttoria: a.a. R. Nanula

Destinatari: DSGA
Atti, Albo



IL DIRIGENTE
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO)